



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 658

Data 21.06.2023

P.O. 1 Area Affari Generali

DETERMINAZIONE n. 89

Data 16.06.2023

OGGETTO:

INCARICO DI DIFESA E PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DEL
COMUNE DI FAVARA PER PROPORRE APPELLO AVANTI LA CORTE DI
APPELLO DI PALERMO - SEZ. CIVILE AVVERSO LA SENTENZA N.
430/2023, PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI AGRIGENTO NELLA
CAUSA CIVILE DI PRIMO GRADO ISCRITTA AL R.G. N. 3982/2019,
PROPOSTA DA XXXXXX CONTRO IL COMUNE DI FAVARA -
LIQUIDAZIONE FATTURA AL PROFESSIONISTA INCARICATO, PER
PAGAMENTO SPESE VIVE, ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE, AI
FINI DELL'ISCRIZIONE A RUOLO DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE
SENTENZA EX ART. 351 COMMA 2° C.P.C.. cig Z593AFCB7D

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la Determinazione Sindacale n. 63 del 07.12.2021, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile della P.O. n. 1, denominata "Area Affari Generali" al Dott. Giuseppe Pullara, inquadrato nella categoria C, e sono state attribuite allo stesso dipendente le funzioni di cui all'art. 109, D. Lgs. N. 267/2000; Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; Richiamato l'articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- I. il comma 12, in base al quale "nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione

conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;

- II. il comma 16, in base al quale *“In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell’esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2”*;

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

Richiamati, altresì:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 185 del 27.12.2015, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 20.01.2016, esecutiva, con la quale è stato prorogato in via provvisoria il P.E.G. 2016;
- la deliberazione consiliare n. 79 del 23.11.2016, con cui è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune;
- il D.P.R. 03.02.2017, con il quale è stato nominato l’Organismo Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso del Comune di Favara, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
- il comma 1, dell’art. 250, D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

Premesso che:

- il Tribunale di Agrigento, con Sentenza n. 430/2023, depositata il 21/03/2023, ha definito la causa iscritta al n. 3982/2019 R.G., promossa da XXXXXX contro il Comune di Favara, condannatoria per l’Ente, come meglio indicato nella medesima sentenza;
- il legale difensore del Comune di Favara nel predetto procedimento di primo grado (Avv. Gianluca Cucchiara) ha espresso il proprio parere in merito all’impugnazione della suddetta sentenza avanti alla Corte di Appello di Palermo, giusta PEC 14525 del 29.03.2023;
- con determinazione sindacale n. 25 del 02.05.2023, è stato disposto:
 - a) di costituirsi in giudizio e di proporre appello, davanti alla Corte di Appello di Palermo, avverso la sentenza n. 430/2023, pronunciata dal Tribunale di Agrigento nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 3982/2019, proposta da XXXXXX contro il Comune di Favara;
 - b) di demandare al Responsabile della Posizione Organizzativa cui afferisce l’ufficio contenzioso comunale, in atto il Responsabile della P.O. n. 1, denominata “Area Affari Generali”, l’adozione di tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi consequenziali necessari alla costituzione in giudizio dell’Ente;
 - c) dare atto che la costituzione in giudizio di questo Comune verrà finanziata con le risorse di cui al cap. 138, art. 1, denominato “liti, arbitraggi e consulenze” del bilancio comunale;
- con determinazione dello scrivente Responsabile di Area n. 468 del 23.05.2023 del Registro Generale, è stata, tra l’altro, disposta determinazione a contrarre ed affidato l’incarico legale in oggetto all’Avv. Gianluca Cucchiara, per l’importo onnicomprensivo di € 7.634,12, nonché approvato il preventivo di spesa dell’importo complessivo di € 8.924,62, di cui € 7.634,12 per compensi professionali, € 1.138,50 per contributo unificato ai fini dell’impugnazione della sentenza in oggetto (calcolato ai sensi del D.L. 132/2014 - decreto giustizia -, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014 e al D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014), € 27,00 per anticipazioni forfetarie (ex art. 30, comma 1, D.P.R. n. 115/2002 e ss. mm. e ii.), € 98,00 per contributo unificato ai fini della eventuale presentazione dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed € 27,00 per le relative anticipazioni forfetarie;
- con la medesima determinazione è stato approvato il preventivo di spesa inerente il suddetto incarico legale ed assunto il relativo impegno al cap. 13800, art. 1, del bilancio di previsione comunale, esercizio finanziario 2023, per come di seguito specificato: € 7.634,12 con impegno n. 3653/2023 ed € 1.290,50 con impegno n. 3654/2023;
- con PEC del 03.05.2023, prot. n. 19925, è stata data comunicazione all’Avv. Cucchiara dell’intervenuto affidamento dell’incarico legale di che trattasi in suo favore ed è stato richiesto di iniziare l’esecuzione di detto incarico;

- con e-mail del 23.05.2023, l'Avv. Cucchiara ha comunicato l'intervenuta iscrizione al ruolo dell'atto di appello proposto dall'Ente di cui in oggetto ed ha trasmesso copia di detto atto;
- con e-mail del 30.05.2023, il predetto professionista ha, altresì, informato di avere provveduto al deposito dell'istanza di sospensione ex art. 351 comma 2° c.p.c. e che il giudice designato per il procedimento di appello ha già fissato l'udienza per la trattazione dell'istanza di sospensione per il 03.07.2023;
- con la medesima mail l'Avv. Cucchiara ha trasmesso la predetta istanza ed il decreto di fissazione udienza per la trattazione della stessa;
- per le vie brevi, l'Avv. Cucchiara ha rappresentato la necessità di procedere alla notifica dell'istanza e del decreto appena menzionati alla controparte e di non potere procedere a detta notifica mediante pec in quanto la controparte ne è sprovvista e non è tenuta ad averla per legge in quanto trattasi di privati cittadini; ha pertanto comunicato la necessità di dovere avvalersi dell'ufficiale giudiziario e che detta notifica avrebbe comportato dei costi, seppur irrisori;
- l'ufficio contenzioso comunale e lo scrivente Responsabile di Area – preso atto di dette comunicazioni – hanno autorizzato, per le vie brevi, l'avvocato a procedere;
- con e-mail del 07.06.2023, l'Avv. Cucchiara ha informato di avere effettuato la suddetta notifica e di avere anticipato – a tal uopo – per conto dell'Ente, € 23,00, allegando idonea documentazione a supporto;
- con determinazione dello scrivente Responsabile di Area n. 87 del 15.06.2023 (n. 641 del 16.06.2023 R.G.), è stato assunto l'impegno di spesa di € 23,00, al fine di potere rifondere il suddetto avvocato delle somme anticipate dallo stesso in nome e per conto dell'Ente ed in esecuzione dell'incarico legale in oggetto;
- con PEC del 09.06.2023 (agli atti il 14.06.2023 al prot. n. 26226) l'Avv. Gianluca Cucchiara ha inviato (per il tramite del Sistema di Interscambio) la fattura elettronica NR. 16 del 09.06.2023, dell'importo di € 148,00, di cui € 98,00 per rimborso spese contributo unificato per l'iscrizione a ruolo dell'istanza di sospensione in parola, € 27,00 per rimborso marca da bollo per anticipazioni forfetarie per l'iscrizione a ruolo della suddetta istanza ed € 23,00 per rimborso spese per la notifica dell'istanza in parola alla controparte; in fattura detti rimborsi sono stati tutti indicati quali esenti ex art. 15, D.P.R. n. 633/72;
- per la suddetta somma sussiste impegno di spesa n. 3654 del 03.05.2023 di € 125,00 (già al netto delle somme liquidate con Determinazione del Responsabile di Area n. 539/2023 R.G.) e n. 4732/2023 di € 23,00 (assunto con determinazione dello scrivente Responsabile di Area n. 641/2023 R.G.), sul Capitolo 13800-1 dell'esercizio 2023 del bilancio comunale.

Visto il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modifiche ed integrazioni, contenente “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”;

Rilevata la correttezza delle somme richieste dall'Avv. Gianluca Cucchiara, in relazione all'istanza di sospensione ex art. 351, comma 2, c.p.c., somme dallo stesso anticipate ai fini dell'iscrizione a ruolo della suddetta istanza relativa al procedimento indicato in oggetto;

Visto il Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07.08.2017 e successivamente rettificato con deliberazioni di Giunta comunale n. 143 del 12.12.2017, n. 122 del 29.12.2020 e n. 22 del 29.03.2021;

Rilevato, altresì, necessario procedere alla liquidazione del predetto importo di € 148,00 in favore dell'Avv. Gianluca Cucchiara ed all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore del predetto professionista;

Dato atto che il predetta professionista, in data 08.05.2023, ha rilasciato apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e Legge 136 del 13.08.2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che – in osservanza alla disciplina dettata dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), recante il Regolamento per la protezione dei dati personali, nonché ai sensi dell'art. 7 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 33/2013 (introdotto dal D. Lgs. N. 97/2016, art. 7, comma 1) – si è proceduto a rendere non intelligibili i dati personali riportati nel testo del presente provvedimento; la tabella delle corrispondenze tra gli pseudonimi usati nel presente provvedimento e i dati identificativi dei soggetti interessati è allegata, in forma digitale, al presente provvedimento, ma non soggetta a pubblicazione;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 148,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodic e-simi	Cap.	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Avv.Gianluca Cucchiara	NR. 16 del 09/06/2023	€ 148,00		13800/1	n. 3654/2023 per € 125,00 n. 4732/2023 per € 23,00	Z593AFCB7D

- 2) di autorizzare il Responsabile della P.O. n. 2, denominata Area Finanziaria, all'emissione del mandato di pagamento di € 148,00 in favore dell'Avv. Gianluca Cucchiara, da corrispondere mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN riportate nella dichiarazione sostitutiva, resa dal professionista, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della Legge n. 136/2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, allegata al presente provvedimento, ma non soggetta a pubblicazione per motivi di privacy;
- 3) di dare atto che - a seguito della liquidazione di cui al precedente punto - dagli impegni di spesa n. 3654/2023 e n. 4732/2023 residuano euro zero;
- 4) di attestare l'assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis, L. n. 241/90, come introdotto con L. n. 190/2012, sia in capo al Responsabile del Servizio Affari Legali e Contratti che in capo al Responsabile dell'Area n. 1, denominata Affari Generali, che, anche a tal fine, sottoscrivono il presente provvedimento;
- 5) di dare atto che - in osservanza alla disciplina dettata dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), recante il Regolamento per la protezione dei dati personali, nonché ai sensi dell'art. 7 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 33/2013 (introdotto dal D. Lgs. N. 97/2016, art. 7, comma 1) - si è proceduto a rendere non intelligibili i dati personali riportati nel testo del presente provvedimento; la tabella delle corrispondenze tra gli pseudonimi usati nel presente provvedimento e i dati identificativi dei soggetti interessati è allegata in forma digitale al presente provvedimento, ma non soggetta a pubblicazione;
- 6) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Favara, 16.06.2023

Il Responsabile del Servizio n. 2
Affari Legali, Contratti
Giacinto Provenzano

Il Responsabile dell'Area n. 1
Area Affari Generali
- Dott. Giuseppe Pullara -



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

SERVIZIO P.O. 1 Area Affari Generali

DETERMINAZIONE

Numero Reg. Gen.
658

Data Reg. Gen.
21.06.2023

Numero Settoriale: 89 Data: 16.06.2023

OGGETTO:

INCARICO DI DIFESA E PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DEL COMUNE DI FAVARA PER PROPORRE APPELLO AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO - SEZ. CIVILE AVVERSO LA SENTENZA N. 430/2023, PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI AGRIGENTO NELLA CAUSA CIVILE DI PRIMO GRADO ISCRITTA AL R.G. N. 3982/2019, PROPOSTA DA XXXXXX CONTRO IL COMUNE DI FAVARA - LIQUIDAZIONE FATTURA AL PROFESSIONISTA INCARICATO, PER PAGAMENTO SPESE VIVE, ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE, AI FINI DELL'ISCRIZIONE A RUOLO DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE SENTENZA EX ART. 351 COMMA 2° C.P.C..

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 2

Effettuati i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'articolo 184, comma 4 del Tuel, riscontrata la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto si autorizza l'emissione del mandato di pagamento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Alba Gerlando